



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

**Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia e
Categoria Pulitintolavanderie della Confartigianato Imprese Unione di Brescia,
A.D.O.C., Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Federconsumatori,
Adiconsum Brescia, Unione Consumatori, Adiconsum Vallecamonica – Sebino**

Constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra Pulitintolavanderie e consumatori, con particolare riferimento alla responsabilità derivante dalla corretta etichettatura dei capi, alla data di consegna e ritiro ed alla relativa documentazione, all'accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del ritiro, le parti che sottoscrivono la presente convenzione

CONVENGONO

di approvare le seguenti Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Pulitintolavanderia.

Art. 1

La Pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ricevimento della merce per la prestazione, la ricevuta datata contenente l'intestazione della ditta, il nome del cliente e l'eventuale recapito telefonico, la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione dei termini di riconsegna.

Art. 2

La Pulitintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta obbligatoria di composizione (D.Lgs. 194/99) e di manutenzione dei tessuti.
Se l'etichetta non è apposta ovvero le indicazioni della stessa sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitintore, ciò dev'essere fatto presente al cliente spiegandone i relativi rischi di lavaggio. Il cliente deve autorizzare il pulitintore a procedere comunque nella lavorazione, assumendosi le conseguenze per i danni eventualmente occorsi.

Art. 3

La Pulitintoria al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque precedentemente alla lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora verifichi l'impossibilità di eseguirlo accuratamente e di ciò il pulitintore deve informare il cliente.

Art. 4

Il prezzo della lavorazione normale è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio. Per le lavorazioni particolari e per capi di pregio il prezzo viene stabilito di volta in volta e comunicato al cliente al momento della consegna della merce per la lavorazione.



Art. 5

Il cliente deve corrispondere il prezzo del servizio al momento del ritiro dei capi.

Art. 6

Nei servizi di tintura il pulitintore è tenuto ad informare il cliente, con nota scritta controfirmata dal cliente stesso, degli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungerlo.

Art. 7

La Pulitintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna. E' ammessa una tolleranza di dieci giorni, salvo sia diversamente pattuito. Oltre tale periodo il cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo pari al 20%.

Art. 8

Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna.

Art. 9

La pulitintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% a titolo di custodia per mese o frazione di mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8. Tale maggiorazione deve essere preventivamente comunicata al cliente, in qualunque forma.

Art. 10

Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del novantesimo giorno da quello previsto per la consegna.

Art. 11

La Pulitintolavanderia è responsabile dei capi non ritirati per un periodo di sei mesi dalla data prevista per la consegna, salvo diverso esplicito accordo scritto.

Art. 12

La pulitintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di riconsegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art. 1.

Art. 13

Il cliente è tenuto a verificare la corrispondenza dei capi consegnati per il lavaggio al momento del ritiro. Eventuali difformità debbono essere eccepite nei due giorni successivi alla consegna.



Art. 14

La Pulitintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per lo smarrimento dei capi avvenuto nei termini di cui all'art. 11 o per il danneggiamento totale o parziale. In ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi di valore superiore ai 500€ il cliente, prima della prestazione, deve obbligatoriamente comunicare per iscritto alla Pulitintolavanderia il valore del capo e la data di acquisto.

Per il calcolo del risarcimento, le parti convengono di definire "tabelle di deprezzamento" entro tre mesi dalla firma della presente convenzione, che faranno parte integrante della stessa.

Art. 15

Le parti possono ricorrere, per agevolare la soluzione della controversia, alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

In caso di danni riportati dal capo lavorato nel rispetto del contenuto dell'etichetta di composizione e/o manutenzione, comprovato da specifica perizia, il cliente potrà avvalersi delle disposizioni del codice civile e delle legge vigenti in ordine ai termini di garanzia sui prodotti e servizi.

Art. 16

La Pulitintolavanderia, in caso di controversia con la clientela per la quale non sia stato raggiunto un accordo bonario con l'eventuale assistenza delle Associazioni dei Consumatori o di categoria, si impegna ad esperire una procedura di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, accettandone il Regolamento.

Le Associazioni dei Consumatori aderenti alla presente convenzione si impegnano a promuovere l'utilizzo della Conciliazione camerale per la soluzione delle controversie fra clienti e Pulitintolavanderie.

Art. 17

Il ricorso alla Conciliazione camerale da parte del cliente può avvenire anche tramite le Associazioni dei Consumatori firmatarie della presente Convenzione e, da parte del pulitintore, tramite l'Associazione provinciale di categoria firmataria della presente Convenzione.

L'intesa raggiunta sarà vincolante per le parti che abbiano rilasciato mandato alla rispettiva Associazione e le stesse parti si impegnano a dare precisa esecuzione all'accordo sottoscritto in sede di conciliazione camerale.

Art. 18

Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente la presente Convenzione presso i propri associati e le proprie strutture territoriali.

L'Associazione rappresentativa delle Pulitintolavanderie si impegna ad inviare ai propri associati il testo della presente Convenzione affinché sia affisso nei locali delle



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Pulitintolavanderie in luogo visibile alla clientela. Gli esercizi di pulitintolavanderia che dichiarano di impegnarsi ad osservare quanto previsto nel testo della presente Convenzione, si vedranno assegnare apposito segno distintivo (vetrofanìa) da parte della Camera di Commercio attestante le Condizioni Generali di Prestazione del Servizio.

Qualora i soggetti non rispettino tali Condizioni, avranno quale conseguenza la revoca del segno distintivo.

Art. 19

La Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione delle Associazioni firmatarie il proprio Servizio di Conciliazione, nei modi e con le forme previsti dal Regolamento e dal Tariffario vigenti. Si impegna, altresì, a promuovere iniziative finalizzate alla diffusione del contenuto della presente Convenzione e dello strumento conciliativo quale efficace mezzo di risoluzione delle controversie con i consumatori ed, inoltre, ad organizzare incontri di formazione per gli aderenti alle Associazioni firmatarie addetti alle procedure conciliative.

Art. 20

La Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle Associazioni aderenti e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

Brescia, il 19.6.2006